



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 09/02/2022

Oggetto: CONFERMA TARIFFE PER ANNO 2022 E VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
CARUZZO EMANUELE	Sindaco	X	
SIDRO ALFONSO	Vice Sindaco	X	
BELLI DIEGO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Caruzzo Emanuele.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Augusto Michelina con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.

Oggetto: CONFERMA TARIFFE PER ANNO 2022 E VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;
- l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

PRECISATO che, nei *“servizi pubblici a domanda individuale”* rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale;

VISTO il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;

-
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
 - 20) auditorium, palazzi dei congressi e simili;

RICORDATO che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

DATO ATTO che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2021, redatta secondo i parametri stabiliti con decreto F.L. 28/12/2018 e che pertanto l'Ente medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale (allegato A), così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del TUEL;

VISTE gli atti di approvazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2011, modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 05/12/2011, dalla deliberazione n. 45 del 21/04/2017 e dalla deliberazione n. 46 del 19/05/2021, con la quale venivano approvate e modificate le tariffe per le aree di sosta a pagamento attualmente in vigore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/04/2014, modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29/12/2017 e dalla deliberazione n. 18 del 05/03/2021, con la quale venivano approvate le rette per l'asilo nido integrato, per il centro ricreativo estivo e per il servizio mensa della scuola dell'infanzia attualmente in vigore;

VISTE altresì i seguenti atti di approvazione delle tariffe e dei prezzi di altre tipologie di servizi:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 20/12/2001, con la quale venivano approvate le tariffe per il servizio di scuolabus attualmente in vigore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 02/1/2016, con la quale venivano approvati i costi teorico base di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria attualmente in vigore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/04/2021, con la quale venivano approvate le tariffe per il Canone Unico Patrimoniale e il Canone Mercatale attualmente in vigore;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con cui è differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali ed, ai sensi dell'art.

163, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

RITENUTO di confermare le tariffe e i prezzi determinati dalle suddette deliberazioni;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

delibera

Di confermare per l'anno 2022 le tariffe stabilite con le deliberazioni specificate in premessa.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>IL SINDACO Caruzzo Emanuele</p>	<p>IL VICESEGRETARIO COMUNALE Augusto Michelina</p>
<p><i>Documento firmato digitalmente</i> (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)</p>	<p><i>Documento firmato digitalmente</i> (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)</p>

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.